

IL TRIBUNALE DI TRANI

Proc. n. 3/2022 RG

Il Giudice designato (con provvedimento del Presidente di Sezione civile del 1°.6.2022);

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 29.9.2022;

Letto il piano del consumatore del 30.5.2022 depositato da MONTINGELLI Rosa;

Letta la relazione del 30.5.2022 del dott. Tito Tiani (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall' istante oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

Rilevato:

-che sulla ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € 160.029,73 (cui vanno computati, altresì, gli ulteriori costi della procedura, pari ad € 8.323,00), di cui € 151.673,74 quale debitoria derivante da mutuo fondiario della MPS (creditore ipotecario); € 3.124,00 quale debitoria verso il Comune di Trani (creditore privilegiato); € 2.540,13 quale debitoria verso il Condominio Letizia (creditore chirografario); € 1.326,00 quale debitoria verso AMCO (creditore chirografario); € 1.365,86 quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione per tributi (creditore privilegiato);

-che la ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) della comproprietà con Bucci Antonio (marito dal quale si è separata consensualmente) di un immobile per civile abitazione, sito in Trani, alla via A. Gramsci n.171 (primo piano), interno 3, e di un posto auto scoperto a livello stradale, sempre in Trani alla via Gramsci n.171, distinto con il n.10 (i quali risultano oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Trani R.G.n.359/2019);
- b) della titolarità di una autovettura, meglio indicata nella relazione dell'OCC;

-che, in base alla relazione dell'OCC, Montingelli Rosa lavora a far data dall'agosto 2021 con contratto a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della ditta Alegra Group s.r.l., con qualifica di operaio 7° livello in qualità di addetta alle pulizie, con un compenso medio mensile netto di circa € 1.250,00;

-che, a seguito di separazione consensuale con Bucci Antonio, riceve per sé e per i propri figli un mantenimento complessivo mensile pari ad € 650,00;



- che il nucleo familiare della ricorrente è composto attualmente dalla medesima e dai figli Cristina (23 anni) e Kevin (20 anni);
- che, dalla relazione dell'O.C.C. incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.400,00 mensili, al di sotto degli importi dei dati ISTAT relativi alla "spese per consumi delle famiglie nell'anno 2020";
- che il piano prevede (per la durata complessiva di 18 anni - scadenza pagamenti fissata per aprile 2040 - una corresponsione di una somma pari ad € 500,00 mensili), tramite:
 - a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori, secondo gli importi e la tempistica meglio indicati nel piano stesso);
 - b) successivamente, a far data dall'omologa, a partire dall'aprile 2024, e dopo che siano onorati i crediti in prededuzione, il pagamento del credito vantato dalla MPS-Siena Mortgages (creditore ipotecario) con il versamento di n. 16 rate mensili da € 186,81 e delle successive n. 176 rate mensili da € 500,00 per una complessiva somma pari ad euro 90.988,80 (che rappresenta il 59,99% della debitoria nei confronti della MPS, ora Siena Mortgages);
 - c) contestualmente al pagamento del credito vantato dalla MPS, vi sarà nei confronti dei creditori chirografari e privilegiati il pagamento nelle seguenti tempistiche e modalità: verso il Comune di Trani (creditore privilegiato) il versamento di n.16 rate mensili dell'importo ciascuna di € 117,07, per la complessiva somma di euro 1.873,19 (che rappresenta il 59,94% della debitoria nei confronti del Comune di Trani); nei confronti del Condominio Letizia (creditore chirografario) il versamento di n.16 rate mensili dell'importo ciascuna di € 95,22 per la complessiva somma di euro 1.523,22 (che rappresenta il 59,97 % della debitoria nei confronti del Condominio Letizia); nei confronti della Amco (ex MPS) (creditore chirografario) il versamento di n.16 rate mensili dell'importo ciascuna di € 49,70 per la complessiva somma di euro 795,27 (che rappresenta il 59,97% della debitoria nei confronti della AMCO); nei confronti della Agenzia delle Entrate per la Riscossione (creditore privilegiato) il versamento di n. 16 rate mensili dell'importo ciascuna di € 51,21, per la complessiva somma di euro 819,33 (che rappresenta il 59,98 % della debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione);
- che, con il presente piano la ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di euro **104.322,81** a fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 168.352,73;
- che Bucci Kevin, in base alla relazione dell'OCC, risulta assunto dal Ministero della Difesa – esercito italiano, con busta paga pari ad € 1.057,71, ed ha sottoscritto il piano del consumatore della madre Montingelli Rosa, in qualità di fideiussore;



- che Bucci Cristina, in base alla relazione dell'OCC, assunta con contratto a tempo determinato part-time dalla società Alegra Group s.r.l., percependo una busta paga di € 430,00 destinata ad aumentare sino ad € 1.000,00, e anch'ella ha sottoscritto il piano quale fideiussore;

considerato:

- che, all'udienza del 29.9.2022, la ricorrente comunicava che il suo reddito futuro potrebbe ammontare ad € 1.500,00, in quanto l'ex marito potrebbe non versare più la somma di € 500,00 in quanto i figli di recente hanno trovato un impiego;
- che, alla stessa udienza, veniva proposta ed accettata una modifica del piano, prevedendo un pagamento rateizzato per la durata ipotizzata della somma di € 600.00 anziché della originaria somma di € 500.00, ferme le percentuali proposte nel piano menzionato, tenuto conto della debitoria complessiva, della durata del piano e del reddito complessivo attuale e futuro della ricorrente;
- che non si è opposto all'omologazione del piano alcun creditore.

tanto premesso,

OSSERVA:

A) in ordina all'ammissibilità del piano.

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), come rilevato dal dott. Tiani (*ex art. 6 e 7 della legge n.3/2012*) la proposta formulata da Montingelli Rosa è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Ed invero, l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dalla ricorrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale (il debito più rilevante è rappresentato da un mutuo con garanzia ipotecaria per € 186.130,34. *ex art. 38 e ss. Dlgs 385/93*, con ipoteca iscritta in data 23.6.2009 per un complessivo importo di € 281,750,00).

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 6, co.2, lett. b), della legge n.3/2012, posto che *"Ai fini del presente capo, si intende: b) per "consumatore", il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*.

Quanto alla durata del piano (16 anni dal soddisfo delle somme in prededuzione), va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e il secondo che ha



inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, reputa il tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance"), tenuto conto che solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche



superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”.

Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, l'accordo deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica del piano in esame.

B) In ordine al requisito del sovraindebitamento

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.372012, quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione del dott. Tiani circa l'impossibilità oggettiva della debitrice di onorare gli impegni finanziari assunti alle scadenze prefissate per via della separazione consensuale con Bucci Antonio - unico precettore di reddito - per cui la ricorrente, a partire dal 2018, si è ritrovata con il solo mantenimento corrisposto dal coniuge a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fondiario, visto che il marito non provvedeva più a pagare né le rate del mutuo, né gli oneri condominiali né i tributi comunali;

C) In ordine alla meritevolezza del piano.

Ciò posto, in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, l'OCC ha attestato che il piano esposto risulterebbe sostenibile e fattibile, in quanto rappresenterebbe fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente alle dipendenze della Alegra Group s.r.l., nonché sulla possibilità dei figli di farsi garanti delle obbligazioni assunte con il presente piano dalla madre.

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).



Il Gestore della Crisi ha osservato, infatti:

che i coniugi Bucci-Montingelli decidevano di acquistare un'immobile nel 2010 per farne una stabile residenza del loro nucleo familiare e pertanto la MPS concessa ed erogò un mutuo fondiario al fine di acquistare gli immobili già menzionati, obbligandosi a rimborsare il detto mutuo entro 30 anni (scadenza mutuo 30.4.2040);

che le rate del mutuo pari ad € 650,00 circa, venivano regolarmente pagate - sino agli inizi dell'anno 2018 - con lo stipendio del Bucci, agente di polizia penitenziaria, unico precettore di reddito; che, a seguito di conflitti tra i coniugi la ricorrente nel 2018 notificava al Bucci ricorso per separazione giudiziale;

che il Tribunale di Trani omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nella convenzione di separazione e che, pertanto, la Montingelli (casalinga) si ritrovava con il solo mantenimento corrisposto dal coniuge a far fronte al pagamento delle rate del mutuo fondiario, visto che il Bucci non provvedeva più a pagare né le rate del mutuo, né gli oneri condominiali né i tributi comunali;

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che la debitrice abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti dell'istante (che, negli ultimi cinque anni, ha mantenuto una normale condotta finanziaria), quanto piuttosto al comportamento del Bucci Antonio che improvvisamente, dopo la separazione consensuale con la ricorrente, non ha più pagato i propri debiti con l'istituto bancario, con la conseguenza che la Montingelli si è trovata da sola a fronteggiare interamente il mutuo.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria non è stata addebitabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi della stessa.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento.

Inoltre, al debitore cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a lui imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza,

D) In ordine alla alternativa liquidatoria



Con riguardo alla convenienza del piano del consumatore rispetto all'ipotesi di alternativa liquidatoria dei beni di proprietà della debitrice, va detto che il patrimonio della ricorrente è costituito:

- a) dalla comproprietà con il Bucci Antonio di un immobile per civile abitazione, sito in Trani, alla via A. Gramsci n.171 (primo piano), interno 3;
- b) dalla comproprietà di un posto auto scoperto a livello stradale, sempre in Trani alla via Gramsci n.171, distinto con il n.10;

Sugli stessi immobili grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo fondiario in favore della MPS, ora Siena Mortgages;

Sui già menzionati immobili pende la procedura esecutiva immobiliare n.328/2019 R.G.

Ai fini della valutazione degli immobili sopra enucleati si è fatto riferimento alla perizia depositata dall'ing. Giulia Mastrodonato incaricata dal Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare, il cui valore attribuito risulta complessivamente pari ad euro 179.604,50.

Il piano proposto può essere omologato, dunque, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

ed invero, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 3 del 2012: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona 20.7.2016).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, va rilevato che, in base al piano presentato, vi sarebbe una soddisfazione pari a circa il 60% rispetto al debito originario per tutti i creditori ipotecari, privilegiati e chirografari, sebbene in un arco temporale di 16 anni dal soddisfo delle somme in prededuzione; peraltro, si consentirebbe alla proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli maggiorenni ma ancora convivente con la madre.



Ciò premesso, ad avviso di questo tribunale, il piano è più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore dei beni ipotecati e sottoposti a procedura esecutiva ha un valore di circa € 144.406,00 , è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto è ammonterebbe ad € 108.307,50 e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 90.988,80 per il creditore ipotecario (pari al 60% del credito), oltre al pagamento (sia pure falcidiato) degli altri creditori individuati, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/12.

In ordine alle spese di lite, non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da MONTINGELLI ROSA (C.F. MNTRSO71P49L328R), nata a Trani, il 9.9.1971;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori;



3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Tiani;

5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.

6) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, dott. Tiani.

Trani, 5.10.2022

**Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca**

